



FRUIZIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE ATA COLLOCATO IN ART. 59 DEL CCNL 2006/2009

Giungono a questa Organizzazione Sindacale alcune richieste di chiarimento in merito alla fruizione delle ferie maturate dal personale ATA collocato ai sensi dell'art. 59 del CCNL 2006/2009 nello svolgimento di altro incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola.

Stante l'assolvimento dei principi costituzionali, i quali definiscono le ferie "diritto irrinunciabile", tenuto conto delle consequenziali previsioni normative che predispongono altresì il successivo utilizzo dei giorni di ferie restanti, al netto delle eventuali e potenziali esigenze di servizio che dovranno essere chiaramente documentate e/o adeguatamente argomentate.

Constatato che l'art. 13 comma 8 del CCNL 2006/2009 oltre a ribadire che le ferie sono un diritto irrinunciabile, lo stesso, le definisce non monetizzabili, salvo i casi previsti dal comma 15;

Vista la nota 395 dell'U.S.P. di Torino e dell'orientamento dell'ARAN, a parere di questa Organizzazione sindacale, salvo le succitate ipotesi, le ferie maturate e non fruite non possono essere liquidate, ma potrebbero essere fruite anche al rientro nella sede di titolarità a margine della conclusione dell'istituto dell'art. 59 del CCNL 2006/2009.

Si allegano:

- nota 395 dell'U.S.P. di Torino;
- Orientamento ARAN;

RESPONSABILE PROVINCIALE
UIL SCUOLA BERGAMO
Pasquale Papaiani